

COMUNE DI CASTEL FRENTANO

Provincia di Chieti

Trasmessa copia in data
10 MAR 2015 all' ufficio

BELLINI-

L'Archivista
giani

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 07 Del 27-02-2015

Oggetto:	REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PUBBLICA PUBBLICAZIONE, ALLA FACOLTA' DI ACCESSO TELEMATICO E AL RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI (OPEN DATA). PROVVEDIMENTI.
-----------------	---

L'anno duemilaquindici, addì ventisette, del mese di febbraio, alle ore 18:07, nella solita sala delle riunioni. Previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti alla discussione dell'oggetto i Signori:

D'Angelo Gabriele	P	ANGELUCCI MARCO	P
GIALLONARDO CARMINE	P	DI BLASIO RAFFAELE	P
GIORDANO VINCENZO	P	DE SANTIS PATRIZIA	A
CROGNALE ROBERTO	A	TRAVAGLINI SALVATORE	P
DI DONATO NICOLE	P	CAROSELLA NADIA	P
SCIASCIA GIUSEPPE	A	CASTILLENTI MARCO	P
D'ANGELO ANTONELLO	P		

Partecipa il Segretario del Comune Sig.ra DE CINQUE DOTT.SSA ELENA incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. D'Angelo Gabriele nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Sono presenti e partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori:

VERRATTI MARIO	P
ANGELUCCI EZIO	A
DI CRESCENZO TANIA	P
DI BATTISTA PAOLA	P

Oggetto posto al n. 5 dell'O.d.G.

Assessori allontanatisi successivamente all'apertura della seduta e, poi, rientrati: Verratti Mario
Assessori intervenuti successivamente all'apertura della seduta: Angelucci Ezio.

Inizio discussione ore 18,53

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta presentata dal Sindaco e dallo stesso illustrata in aula;

Il Segretario Comunale a sua volta illustra brevemente l'argomento;

Visto il parere reso, in calce alla proposta medesima, in ordine alla regolarità tecnica, dal competente funzionario dell'ente, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto, inoltre, il parere favorevole del segretario Comunale, da questi reso ai sensi dell'art. 21 dello statuto Com.le;

Con voti favorevoli n. 10 (dieci), legalmente resi in forma palese per alzata di mano, su 10 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di adottare e far proprio il provvedimento risultante dalla allegata proposta, recependola in ogni sua parte.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, su conforme proposta del Presidente, con voti favorevoli n. 10 (dieci), legalmente resi in forma palese per alzata di mano, su 10 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Alle ore 18,58 il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta.

DC7/2015/FIN

COMUNE DI CASTEL FRENTANO

Provincia di Chieti

Settore: **SETTORE FINANZIARIO**
Ufficio: **SETTORE FINANZIARIO**

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PUBBLICA PUBBLICAZIONE, ALLA FACOLTA' DI ACCESSO TELEMATICO E AL RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI (OPEN DATA). PROVVEDIMENTI.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere tecnico:

FAVOREVOLE

Castel Frentano, li 23-02-2015

SETTORE RAGIONERIA
Il Responsabile del servizio
(Dott.ssa Assunta Bellini)

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere contabile:

Castel Frentano, li _____

Il Responsabile finanziario

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere *favorevole*

per la legittimità dell'atto.

Castel Frentano, li 23-02-2015

Il Segretario comunale *Debellis*

IL SOTTOSCRITTO PROPONENTE

PREMESSO CHE:

- l'art. 9 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012, convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012, modificando interamente l'art. 52 del Codice dell'Amministrazione Digitale, dispone:
 - La pubblicazione da parte degli Enti nel proprio sito istituzionale, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", del regolamento che disciplina l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in anagrafe tributaria, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso (comma 1);
 - che i dati e i documenti pubblicati, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 24.1.2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi dell'art. 68, comma 3, del Codice dell'Amministrazione Digitale;
 - che nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportano la raccolta e la gestione di dati pubblici, si prevedano clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati (comma 3);
 - Che le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati dell'Ente rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150;

CONSIDERATO CHE:

- il sopramenzionato art. 9 del D.L. 179 del 18.10.2012, obbliga le Amministrazioni ad adottare e pubblicare regolamenti che disciplinino la facoltà di accesso telematico e di riutilizzo dei dati in formato aperto, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino l'utilizzo, l'integrazione e il riuso, seppur nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente;

RISCONTRATO CHE:

- si rende necessario provvedere ad approvare il Regolamento per l'accesso telematico e il riutilizzo degli Open Data del Comune di Castel Frentano, allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che il testo regolamentare è stato sottoposto in data 23.02.2015 all'esame dell'apposita Commissione consiliare permanente;

VISTI:

- il D.Lgs. 7.3.2005, n. 82;
- il D.Lgs. 24.1.2006, n. 36;
- il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150;
- il D.L. 9.2.2012, n. 5;
- la Legge 6.11.2012, n. 190;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18.08.200 n.267, concernente: "T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali",

PROPONE

- 1) Di approvare, per le motivazioni in narrativa evidenziate, il regolamento relativo alla pubblicazione, alla facoltà di accesso telematico e al riutilizzo dei dati pubblici (Open Data), che composto da n. 9 articoli si allega al presente provvedimento quale parte integrante;
- 2) Di dichiarare la deliberazione di approvazione del presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Castel Frentano, lì 23-02-2015
PC3/2015/



IL PROPONENTE

**COMUNE DI CASTEL FRENTANO
(Provincia di CHIETI)**

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE,
ALLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E AL RIUTILIZZO
DEI DATI PUBBLICI (*OPEN DATA*)**

INDICE

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1 - Principi, finalità, e oggetto
Art. 2 - Definizioni

TITOLO II Ambito di applicazione

Art. 3 - Dati oggetto del Regolamento
Art. 4 - Esclusioni

TITOLO III Modalità di pubblicazione e riutilizzo dei dati

Art. 5 - Pubblicazione dei dati
Art. 6 - Riutilizzo dei dati
Art. 7 - Partecipazione

TITOLO IV Attuazione

Art. 8 - Responsabilità
Art. 9 - Attuazione e controlli
Art. 10 - Decorrenza e pubblicità

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1 - Principi, finalità, e oggetto

1. I dati pubblici presenti nelle banche dati del Comune di Castel Frentano, prodotti o acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente, nei limiti previsti dalla legge.

2. Sulla base del principio enunciato al comma 1 del presente articolo, il Comune di Castel Frentano rende disponibili, sul proprio portale web dedicato ai dati aperti, i dati pubblici detenuti nelle proprie banche dati, ne favorisce il libero riutilizzo a vantaggio della collettività per la creazione di opportunità economiche e per la promozione della partecipazione consapevole all'attività politica e amministrativa, nei limiti consentiti dalla legge.

3. Il Regolamento concerne e disciplina, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), e della normativa vigente, nell'ambito dei dati in possesso del Comune di Castel Frentano:

- a) l'individuazione dei dati esclusi dalla pubblicazione;
- b) la pubblicazione e l'esercizio della facoltà di accesso telematico ai dati pubblici;
- c) il riutilizzo dei dati pubblici.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) *dato*: rappresentazione fisica di informazioni atte alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di umani o macchine;
- b) *documento*: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- c) *dato del Comune di Castel Frentano*: il dato formato, o comunque trattato, dal Comune medesimo;
- d) *dato pubblico*: il dato conoscibile da chiunque;
- e) *dato a conoscibilità limitata*: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
- f) *dato personale*: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- g) *dati di tipo aperto*: i dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
 - 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
 - 2) sono accessibili attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori, e sono provvisti dei relativi metadati;
 - 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali, non superiori a quelli sostenuti per la loro riproduzione;
- h) *formato aperto*: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- i) *titolare del dato*: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato;
- j) *pubblicazione*: la pubblicazione di dati e documenti nei siti istituzionali del Comune di Castel Frentano, con accesso diretto ed immediato senza necessità di autenticazione ed identificazione;
- k) *riutilizzo*: l'uso del dato di cui è titolare il Comune di Castel Frentano da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il dato è stato prodotto;
- l) *licenza per il riutilizzo*: il contratto, o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati;
- m) *banca dati*: insieme di dati omogenei, d'interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante strumenti software;

- n) *dataset*: collezione di dati contenuti in una banca dati, normalmente presentata in forma tabellare;
- o) *dataset dei dataset*: aggregazione dei dataset in formato tabellare;
- p) *metadato*: dato che descrive una categoria di dati, presente in una banca dati o in un dataset, o gli attributi del dataset stesso, semplificandone il processo di fruizione, facilitandone la ricerca, il recupero, la composizione e il riutilizzo;
- q) *interoperabilità*: in ambito informatico, la capacità di sistemi differenti e autonomi di cooperare e di scambiare informazioni in maniera automatica, sulla base di regole comunemente condivise.

TITOLO II

Ambito di applicazione

Art. 3 - Dati oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i dati del Comune di Castel Frentano, nel rispetto dei limiti indicati nel successivo articolo 4. Rientrano nel patrimonio informativo del Comune di Castel Frentano i dati acquisiti per finalità istituzionali dalle società partecipate e da soggetti terzi in generale, se specifici contratti o convenzioni non prevedono diversamente. Rientrano altresì nel patrimonio informativo del Comune di Castel Frentano i dati acquisiti a seguito di procedure di gara relative a prodotti e servizi che comportino la raccolta e gestione di dati pubblici ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
2. I dati riguardanti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono inseriti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Comune di Castel Frentano, finalizzato a garantire la piena attuazione del principio di trasparenza e accessibilità dei dati in possesso dell'amministrazione, anche allo scopo di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione. Gli stessi rientrano tra i dati di tipo aperto e sono pubblicati con le misure, i modi e le eventuali limitazioni temporali previste dal Programma triennale stesso, oltre che dalla normativa vigente.

Art. 4 – Esclusioni

1. La pubblicazione di dati personali deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e, in particolare, selezionando accuratamente i dati personali che possono essere resi conoscibili on line, fermo restando che la pubblicazione di dati personali è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge e che, comunque, occorre rispettare il principio di proporzionalità e pertinenza dei dati pubblicati ed eventualmente procedere all'anonimizzazione o alla pubblicazione di dati aggregati che non consentano l'identificazione degli interessati cui i dati si riferiscono.
2. I dati presenti in Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), non possono essere pubblicati.
3. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere pubblicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone fisiche o giuridiche identificabili, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
4. In merito ai dati relativi a procedure d'appalto restano salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
5. I dati di altri soggetti pubblici o privati, di cui il Comune di Castel Frentano è in possesso mediante servizio di hosting o housing, non rientrano tra i dati oggetto del presente Regolamento.
6. Esclusioni particolari potranno essere definite con atti di competenza della Giunta comunale, su proposta motivata dei Settori comunali competenti per materia, e sono raccolte in un unico elenco aggiornato.

TITOLO III

Modalità di pubblicazione e riutilizzo dei dati

Art. 5 - Pubblicazione dei dati

1. Il Comune di Castel Frentano si dota di un portale web dedicato alla pubblicazione dei dati di tipo aperto, realizzato nel rispetto delle norme sulle caratteristiche dei siti delle pubbliche amministrazioni, senza barriere all'utilizzo e senza necessità d'autenticazione.
 2. Il portale web dedicato ai dati di tipo aperto rende disponibili, tramite link ipertestuale, in apposite sezioni:
 - a) il catalogo delle banche dati in possesso del Comune di Castel Frentano;
 - b) il catalogo dei dati e dei metadati utilizzati;
 - c) l'elenco dei dataset (dataset dei dataset) pubblicati e da pubblicare;
 - d) i dataset di tipo aperto.
 3. Il portale può costituire piattaforma per la pubblicazione di dati di tipo aperto di proprietà di enti, istituzioni e soggetti terzi in genere, qualora tali dati siano ritenuti dal Comune di Castel Frentano d'interesse per la collettività. Tale pubblicazione è regolata dalla sottoscrizione di un'apposita convenzione redatta nel rispetto di principi, finalità e modalità di riutilizzo definiti nel presente Regolamento.
 4. Un'apposita sezione del portale è dedicata a rendere disponibili o segnalare gli studi, i servizi e le applicazioni derivati dal riutilizzo dei dati pubblicati.
 5. Il portale garantisce il facile reperimento dei dati e l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca.
- Il portale indica i riferimenti e le modalità di comunicazione con il Comune di Castel Frentano in merito ai dati di tipo aperto.
6. I dati di tipo aperto sono resi disponibili in modo documentato, completo e disaggregato, ove questo non contrasti con le esclusioni previste all'articolo 4. La documentazione include riferimenti e contatti del Settore competente sui dati pubblicati.
 7. Nel caso in cui la pubblicazione dei dati in modo completo e disaggregato contrasti con le esclusioni previste all'articolo 4, si procede in prima istanza all'anonimizzazione dei dati personali e degli altri dati non divulgabili, eventualmente presenti, e come seconda opzione all'aggregazione dei dati stessi.
 8. Il Comune di Castel Frentano favorisce la pubblicazione di dati di tipo aperto interoperabili. La definizione dei metadati è effettuata in coerenza alle ontologie definite dalle Linee guida nazionali e agli standard europei ed internazionali. I cataloghi dei metadati e i singoli metadati utilizzati possono essere aggregati e pubblicati anche da altri soggetti. L'assenza dei metadati non osta alla pubblicazione dei dati stessi.
 9. L'elenco dei dataset (dataset dei dataset) dei dati di tipo aperto del Comune di Castel Frentano definisce le tempistiche di pubblicazione previste per ciascuno di essi. Le tempistiche della pubblicazione dei dati di tipo aperto non determinate dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, o dalla normativa vigente, sono programmate dal Comune di Castel Frentano in relazione alle risorse disponibili e rese pubbliche sul portale web dedicato ai dati di tipo aperto.
 10. L'aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con modalità automatiche ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo.
 11. Il Comune di Castel Frentano rende disponibili i dati nello stato in cui si trovano e non fornisce alcuna garanzia riguardo alla mancanza di difetti latenti o di altro tipo, all'esattezza o alla presenza di errori.

Art. 6 - Riutilizzo dei dati

1. Tutti i dati pubblicati sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile e in formati aperti, con licenze che ne consentono il riutilizzo gratuito, anche a fini commerciali, fatta salva l'attribuzione dei dati stessi.
2. I dati e documenti che il Comune di Castel Frentano pubblica sui siti istituzionali senza l'espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, s'intendono rilasciati come dati di tipo aperto.
3. Le licenze adottate sono la licenza italiana per i dati aperti "Italian Open Data Licence v. 2.0" (IODL2) e la licenza internazionalmente riconosciuta "Creative Commons Attribuzione" (CCBY), e successive versioni e modifiche. Eventuali eccezioni a tali licenze, con l'adozione di

restrizioni all'utilizzo dei dati, sono motivate ai sensi delle Linee guida nazionali. L'attribuzione dei dati inserita nelle licenze è:

a. al Comune di Castel Frentano;

b. al Comune di Castel Frentano e ai soggetti terzi che hanno prodotto il dato, nel caso di pubblicazione di dataset contenenti anche dati di terzi;

4. Chiunque, con il riutilizzo dei dati pubblicati, elabori o produca studi, servizi, applicazioni è invitato a segnalarli attraverso il portale web dedicato ai dati aperti del Comune di Castel Frentano, che li rende pubblici nell'apposita sezione.

Art. 7 - Partecipazione

1. Chiunque può chiedere al Comune di Castel Frentano di rendere pubblici dati nel rispetto del presente Regolamento, attraverso le modalità di comunicazione previste nel portale web dedicato ai dati aperti. La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata. Le richieste sono rese pubbliche nel portale stesso.

2. Qualora la richiesta riguardi dati attinenti ad atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge, la risposta è di competenza del Responsabile della Trasparenza del Comune di Castel Frentano e la pubblicazione avviene entro 30 giorni. Le risposte sono rese pubbliche nel portale stesso.

3. Qualora la richiesta riguardi dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria, la risposta spetta al Responsabile del Settore competente sul dataset. Il Comune di Castel Frentano non è tenuto a elaborare immediatamente i dati in suo possesso al fine di soddisfare tali richieste, la pubblicazione viene pianificata contemperando la massima tempestività con le risorse disponibili. Le risposte sono rese pubbliche nel portale stesso.

4. E' possibile la compartecipazione al costo della pubblicazione di dati di tipo aperto da parte di chiunque, anche finalizzata ad accelerarne la pubblicazione.

TITOLO IV Attuazione

Art. 8 – Responsabilità

1. I responsabili delle attività volte a garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati previste dal presente Regolamento sono gli incaricati di Posizione Organizzativa, ognuno per quanto di rispettiva competenza, o loro delegati.

2. Il Responsabile dei sistemi informativi (CED) è responsabile della cura e del mantenimento del portale web dedicato ai dati aperti.

Art. 9 - Pubblicità e decorrenza

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Castel Frentano, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", insieme all'elenco aggiornato delle esclusioni particolari per materia definite ai sensi dell'articolo 4, nonché al catalogo dei dati, dei metadati e delle banche dati in possesso del Comune di Castel Frentano.

2. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Comunale, il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
D'Angelo Gabriele



Il Segretario comunale
DE CINQUE DOTT.SSA ELENA



REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile del Settore Finanziario dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno recato dal presente provvedimento.

Castel Frentano, lì _____

Il Responsabile

Albo n. 101


Il sottoscritto messo comunale attesta che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 10-03-2015 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 10-03-2015 al 24-03-2015, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del TUEL.

Castel Frentano, lì 10-03-2015



IL MESSO COMUNALE
CARIA ANTONIO



- E' divenuta esecutiva il giorno 27-02-2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

- E' divenuta esecutiva il giorno _____ perché decorsi 10 giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 124, comma 1, del TUEL in 15 giorni.

Castel Frentano, lì 10-03-2015



IL MESSO COMUNALE
CARIA ANTONIO

